



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

DIREZIONE CENTRALE ASSISTENZA
PROTESICA E RIABILITAZIONE
SOVRINTENDENZA
SANITARIA CENTRALE

Alle Direzioni e alle Sovrintendenze sanitarie regionali

Alle Direzioni e alle Sovrintendenze sanitarie provinciali
di Trento e Bolzano

Alla Sede regionale e alla Sovrintendenza sanitaria
regionale di Aosta

e, p.c. Alla Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione

Alla Direzione centrale prestazioni socio-sanitarie

Oggetto: Modifiche alle "Istruzioni operative" allegate alla Circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022

La Circolare Inail del 28 gennaio 2022, n. 7, e le "Istruzioni operative" a essa allegate definiscono le modalità applicative e l'articolazione dei flussi procedurali che regolano l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona sulla base dei principi generali stabiliti dal "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione", approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 14 dicembre 2021, n. 404.

Al fine di ampliare la tutela garantita dall'Istituto e di garantire una maggiore prossimità istituzionale all'assistito, con la presente nota si modificano le Istruzioni in oggetto come di seguito specificato.

1. Prescrivibilità del ginocchio a controllo elettronico per assistiti Inail con livello di mobilità K2, anche potenziale

La sezione n. 12 delle "Istruzioni operative" esclude la possibilità di prescrivere una protesi con ginocchio a controllo elettronico ad assistiti con livello di mobilità uguale o inferiore a K2 sulla scala *Medicare Functional Classification Levels*.

A far data dalla presente nota debbono intendersi inclusi nella platea dei potenziali beneficiari di un ginocchio a controllo elettronico anche gli assistiti che presentino un livello di mobilità K2, evidente o potenziale, sulla base di una valutazione di

appropriatezza effettuata caso per caso nel corso di visita dell'èquipe multidisciplinare. Qualora il Dirigente medico dell'Unità territoriale lo ritenga necessario, potrà avvalersi dell'èquipe del Centro Protesi Inail ai fini dell'espletamento della valutazione e per la formulazione della scheda-progetto.

2. Termine massimo di rinnovo del ginocchio a controllo elettronico

Le attuali "Istruzioni operative", nella sezione n. 12, fissano in 6 anni il termine minimo di rinnovo del ginocchio a controllo elettronico, al pari della garanzia associata al dispositivo, ma rinviano l'obbligo della sostituzione del ginocchio al 9° anno.

A far data dalla presente nota viene fissato al termine del 6° anno l'obbligo di sostituzione dell'intera protesi con ginocchio a controllo elettronico. Nello specifico, l'autorizzazione al rinnovo dovrà essere concessa a partire da 3 mesi prima di detto termine. Resta inteso che si applicano in ogni circostanza le disposizioni contenute nell'art. 12 del Regolamento menzionato in premessa.

3. Modalità di fornitura di un ginocchio a controllo elettronico per quanto concerne l'addestramento all'uso e la riabilitazione a esso associata

Con riferimento alla prima fornitura di un ginocchio a controllo elettronico, le "Istruzioni operative" allegate alla circolare Inail n. 7 del 28 gennaio 2022 stabiliscono che il dispositivo debba essere accompagnato da un periodo di addestramento all'uso non inferiore a dieci giorni lavorativi, da svolgersi in regime residenziale o semiresidenziale presso una struttura riabilitativa pubblica o privata accreditata al SSN, capace di attuare un percorso riabilitativo personalizzato per questa tipologia di dispositivo medico, oltre che, prioritariamente, presso le Strutture protesico-riabilitative dell'Istituto.

A far data dalla presente nota il periodo di addestramento/riabilitazione potrà essere effettuato anche in regime ambulatoriale presso tutte le strutture dotate dei requisiti strutturali, tecnici, organizzativi e professionali previsti dalla normativa vigente.

Sarà compito della struttura erogatrice del trattamento addestrativo/riabilitativo attestare, contestualmente all'invio del preventivo/scheda progetto, il possesso dei requisiti di idoneità necessari che dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative nazionali e regionali relative alle prestazioni riabilitative ambulatoriali.

4. Termini di garanzia e di rinnovo delle mani elettromeccaniche poli articolate a livello falange per protesi di arto superiore così dette "bioniche"

Le attuali "Istruzioni operative", nella sezione n. 13, fissano in 6 anni il termine minimo di rinnovo della c.d. "mano bionica", al pari della garanzia associata al dispositivo, e rimandano l'obbligo della sostituzione della mano al 9° anno.

A far data dalla presente nota viene fissato al termine del 5° anno l'obbligo di rinnovo dell'intera protesi con mano c.d. bionica, fatte salve le previsioni dell'art. 12 del citato Regolamento, con pari durata della garanzia. Nello specifico, l'autorizzazione al rinnovo dovrà essere concessa a partire da 3 mesi prima di detto termine.

5. Rinnovo della cuffia e ginocchiera per la protesi di normale dotazione

Le "Istruzioni operative", nella sezione n. 2, specificano che solo con la protesi di normale dotazione può essere fornita una cuffia e una ginocchiera di riserva al momento della consegna della protesi. Per le altre tipologie di protesi (temporanea, riserva, bagno, lavorativa, sportiva), i dispositivi di riserva non possono essere prescritti. La sezione n. 10 delle "Istruzioni operative" indica, altresì, che può essere erogata, come accessorio, una sola cuffia e una sola ginocchiera di riserva per anno per arto per la sola protesi di normale dotazione.

A far data dalla presente nota si aumentano a n. 2 le cuffie e le ginocchiere erogabili quali accessori per anno per arto sulla protesi di normale dotazione.

Le Direzioni in indirizzo vorranno assicurare la divulgazione di quanto sopra rappresentato nei confronti delle Unità territoriali.

Il Direttore generale
dott. Marcello Fiori